

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all'udienza di discussione del 12.11.2020 ex art. 429 c.p.c., dandone integrale lettura, la seguente

SENTENZA

nella causa di I grado iscritta al n. 2017/2016 R.G. e vertente

TRA

rappresentata e difesa dall'avv.

OPPONENTE

E

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore.....80048750587.....

rappresentato e difeso dall'avv.

OPPOSTO

E

Riscossione Sicilia s.p.a. - Agente della Riscossione della Provincia di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore...00833990150.....

rappresentata e difesa dall'avv.

OPPOSTA

OGGETTO: opposizione avverso comunicazione preventiva di ipoteca e avvisi di addebito.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Preliminarmente giova sottolineare che ha impugnato la comunicazione preventiva di ipoteca n. 29876201600001353 notificata in data 27.05.2016, fondata, tra l'altro, sugli avvisi di addebito n. 59820120001107704, n. 59820130000458909, n. 59820130002053653, n. 59820140000057772 e n. 59820140001026790, relativi ad omesso contributi INPS per gli anni 2009/2014, deducendo la mancanza del presupposto impositivo, l'omessa notifica degli avvisi di addebito posti a base della comunicazione preventiva di ipoteca, la decadenza dall'azione e la prescrizione.

Ciò posto, va in primo luogo evidenziato che l'eccezione sollevata dagli Enti opposti di tardività del ricorso (in quanto proposto oltre il termine perentorio di 40 giorni di cui all'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 461/99) non ha pregio giuridico, posto che gli avvisi di addebito posti a base della impugnata

comunicazione preventiva di ipoteca non risultano ritualmente notificati, essendosi limitati a depositare l'INPS una serie di "stampe EsCoCar" e Riscossione Sicilia s.p.a. una serie di copie di "informazioni carico iscritto a ruolo", atti del tutto inidonei a dimostrare la regolarità di notifica degli avvisi di addebito per cui è causa.

Ciò premesso, nel merito è pienamente fondata la doglianza dell'opponente in ordine alla mancanza del presupposto impositivo, per come si specificherà più compiutamente nel corso della motivazione della presente sentenza.

Ed invero, risulta *per tabulas* quanto segue: - con istanza del 9.5.2007 – titolare di azienda operante nel settore della coltivazione e raccolta di prodotti ortofrutticoli – chiedeva la concessione dei benefici previsti dalle leggi n. 44/1999 e n. 108/1996 in relazione ai danni arrecati alla predetta attività in conseguenza di atti di natura estorsiva dalla stessa subito e denunciati in data 2.4.2007 presso il Comando provinciale dei Carabinieri di Siracusa; - con decreto dell'8.8.2007 la Prefettura di Siracusa, previa acquisizione dell'avviso favorevole del Presidente del Tribunale di Siracusa, riconosceva la sussistenza delle necessarie condizioni per l'applicazione della sospensione dei termini a beneficio della richiedente; - con istanza dell'11.04.2008 la ricorrente chiedeva la concessione di una proroga della citata sospensione dei termini, attese le gravi difficoltà economiche patite dall'azienda agricola a seguito dei fatti criminosi; - con provvedimento del 4.6.2008, la Prefettura di Siracusa esprimeva parere sulla richiesta di proroga; - con provvedimento del 19.3.2009 la Prefettura di Siracusa avvertiva la ricorrente ed i suoi familiari che *"il pagamento di ogni singolo "adempimento fiscale" sospeso per effetto dei predetti decreti dovrà essere effettuato, nel rispetto del disposto di cui al 2° comma dell'art. 20 della citata legge 44/99, entro il termine di tre anni dalla sua originaria scadenza"*.

Ciò posto, poiché dalla documentazione in atti risulta che gli avvisi di addebito riguardano contributi previdenziali degli anni 2009/2014, trattandosi dunque di omissioni contributive afferenti in larga parte al periodo oggetto di sospensione e proroga dei termini, gli avvisi di addebito devono ritenersi nulli, stante la non esigibilità di buona parte delle somme ivi richieste, anche alla luce della *ratio* delle disposizioni normative di cui alle citate leggi n. 44/1999 e n. 108/1996, le quali, nel bilanciamento degli interessi in gioco, considerano preminente l'interesse pubblico a sostenere la ripresa delle attività commerciali ed imprenditoriali che hanno reagito all'azione del *racket* delle estorsioni rispetto al diritto dei terzi ad ottenere un immediato soddisfacimento dei propri interessi economici.

In ogni caso, il credito rivendicato dall'INPS è altresì erroneo in quanto, oltre a non tener conto dell'esatta decorrenza dei termini per eseguire i pagamenti dei contributi previdenziali, risultano

esser state applicate delle sanzioni non dovute per legge (cfr. comma 7 *ter* inserito dalla novella legislativa del 2012 nell'art. 20 della legge n. 44/99).

Infatti, i diversi termini di scadenza accordati (dai provvedimenti prefettizi sopra richiamati) alla ricorrente per effettuare il pagamento dei contributi determinano evidentemente la necessità di operare una diversa quantificazione delle somme eventualmente dovute a titolo di omessa contribuzione previdenziale (contributi IVS fissi, percentuale sul minimale, relative somme aggiuntive, etc.)

Occorre altresì evidenziare che, la Suprema Corte di Cassazione, sezione terza penale, con la sentenza n. 22286 del 9 maggio 2017, si è espressa in merito ai diritti spettanti agli imprenditori vittime di usura o estorsione, ammessi al relativo Fondo di solidarietà di cui alla L. n. 44/99, affermando il principio dell'esonero dal pagamento di tutti i debiti verso gli enti previdenziali, compreso l'esonero dal versamento dei contributi INPS, per l'operatività della sospensione dei termini entro un anno dalla denuncia dei fatti estorsivi.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, dunque, in accoglimento dell'opposizione, vanno annullati gli avvisi di addebito impugnati, limitatamente ai crediti contributivi richiesti con la comunicazione preventiva di ipoteca n. 29876201600001353.

Sussistono eccezionali ragioni per la compensazione delle spese processuali, in ragione della novità delle questioni trattate e della peculiarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 429 c.p.c., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- 1) annulla gli avvisi di addebito n. 59820120001107704, n. 59820130000458909, n. 59820130002053653, n. 59820140000057772 e n. 59820140001026790, limitatamente ai crediti contributivi richiesti con la comunicazione preventiva di ipoteca n. 29876201600001353;
- 2) dichiara compensate le spese processuali.

Siracusa, 12.11.2020.

IL GIUDICE

Dott. Filippo Favale

